



## CONVENZIONE

**AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 8, DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA CONI**

**Tra**

La **Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK)**, C.F. e P.IVA 01455281004, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Luciano Buonfiglio, con sede legale in Roma al Viale Tiziano 70;

**e**

La **Federazione Italiana Rafting (FIRaft)**, C.F. e P.IVA 00689760148, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Benedetto Del Zoppo, con sede legale in Biella, Piazza San Paolo, 2.

**\* \* \***

### **Premesso che**

- il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, all'art. 3, comma 8, prevede che "*Al fine di conseguire risparmi di gestione, due o più Federazioni, d'intesa tra loro, possono costituire organi di giustizia e procure comuni*";
- le Parti hanno interesse a condividere i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, sia per attinenza delle rispettive discipline sportive praticate, anche tecnica e regolamentare, sia per conseguire risparmi di gestione, anche in termini di semplificazione amministrativa;
- le Parti, in ogni caso, concordano nella tutela dell'autonomia degli organi di giustizia sportiva e dell'Ufficio del Procuratore federale nell'esercizio delle rispettive funzioni.

**\* \* \***

Ciò premesso le Parti stabiliscono quanto segue:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Le Parti, d'intesa tra loro, costituiscono in comune gli Organi di Giustizia (Giudice Sportivo Nazionale, Tribunale Federale, Corte Federale di Appello) e l'Ufficio del Procuratore federale (Procuratore federale e Sostituto Procuratore). In particolare, i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale della FICK svolgeranno le medesime funzioni negli Organi di Giustizia e nell'Ufficio del Procuratore federale della FIRaft. Le eventuali dimissioni, revoca e nuova nomina dei componenti nella giustizia sportiva FICK saranno automaticamente efficaci altresì per la FIRaft.
3. Ogni Federazione, in piena autonomia, svolgerà in proprio i compiti e le funzioni di sua spettanza in ordine alla Segreteria degli Organi di Giustizia nonché sosterrà gli oneri e i correlati costi per le attività svolte dai predetti organi nel proprio ambito di competenza.
4. La presente Convenzione ha durata pari al corrente Quadriennio olimpico (2025-2028) ed è rinnovabile previa delibera dei rispettivi consigli federali eletti per il successivo Quadriennio. In ogni caso, i componenti rimangono in carica fino alla nomina o al rinnovo dei nuovi organi.
5. Ogni modifica od integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata in forma scritta tra le parti.
6. La presente Convenzione entra in vigore il giorno dopo del suo perfezionamento, con la sottoscrizione di entrambi i Presidenti delle Federazioni.

Roma, 16 giugno 2025

**Il Presidente della F.I.C.K.**

Luciano Buonfiglio

**Il Presidente della F.I.Raft.**

Benedetto Del Zoppo